

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 13

(Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)

1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.

2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali:

- a)** beni del patrimonio archeologico;
- b)** beni dell'architettura fortificata;
- c)** beni di archeologia industriale;
- d)** dimore e giardini storici;
- e)** edifici di pregio artistico e architettonico;
- f)** beni culturali mobili.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014, e nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 16/2014, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. A detti esperti è riconosciuto il rimborso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 16/2014.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, lettera b), L. R. 34/2015

2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 24, comma 1, L. R. 2/2016

3 Con riferimento al c. 5 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.